FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SICA FRANCESCO SEGUITO GARA SERRE ALBURNI/SANT'ANTONIO ABATE DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. BATTIPAGLIESE/A.S.D. HINTERREGIO DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 4 aprile 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete